

N. 2972

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997

—————

Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare
nel Corpo forestale dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Gli incendi boschivi, aggravatisi negli ultimi anni a causa del moltiplicarsi degli atti dolosi e di una carente struttura di difesa, impone interventi per combattere tempestivamente ed efficacemente il fenomeno, che ormai è diventato un vero problema sociale, vista la gravità delle devastazioni arrecate ai danni del patrimonio forestale. È bene ricordare che vi sono stati dal 1970 al 1997 ben 279.377 mila incendi con 3.285.493 ha di bosco distrutti.

Le attuali condizioni delle finanze pubbliche non consentono il reclutamento di personale forestale effettivo nella misura che si renderebbe necessaria. Ma la finalità può ben essere perseguita utilizzando i giovani in esuberanti al servizio di leva.

In attesa di una revisione completa del servizio civile, il presente disegno di legge si propone, appunto, l'utilizzazione in via permanente nel Corpo forestale dello Stato, per la stessa durata prevista per i giovani che svolgono servizio militare di leva, nelle regioni di appartenenza, di un'aliquota di tale personale. Esso sarà chiamato a prestare servizio civile con particolare attenzione alle aree nelle quali il rischio di incendi è maggiore. La disciplina proposta – composta da un solo articolo che si aggiunge al testo in vigore (legge 24 dicembre 1986, n. 958) – prevede altresì che le aliquote annuali del personale di leva da impiegare nel Corpo forestale e le modalità del servizio siano stabilite con decreto del Ministro della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Ferma di leva nel corpo forestale dello Stato*). - 1. Un'aliquota del contingente annuale dei militari di leva è destinata a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato e nella regione di residenza.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le aliquote annuali e le modalità del servizio».

